

Schema di Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Comune di Parona ed il Comune di Gravellona Lomellina per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____, in _____ nella Sede Municipale, tra :

- 1) Il Comune di Parona, con sede in Parona, Piazza Signorelli, 1 C.F. 83001230180, rappresentato dal Dr. Marco Lorena, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;
- 2) Il Comune di Gravellona Lomellina, con sede in Gravellona Lomellina, Piazza Delucca, 49 C.F. 85001830182, rappresentato dal Dr. Francesco Ratti, quale Sindaco pro tempore, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso:

- che un dipendente dell'Ufficio Anagrafe ed Elettorale del comune di Gravellona Lomellina, dal 1 marzo 2017 è trasferito per mobilità volontaria al comune di Vigevano;
 - che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.."*;
 - che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"..La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*
 - che le Amministrazioni possono avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
 - che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Gravellona Lomellina, del Sig. Collivasone Francesco, categoria professionale C, profilo economico C 2, in forza all'Ufficio Anagrafe Comune di Parona;
- si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Sig. Collivasone Francesco, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio Anagrafe ed Elettorale del Comune di Parona, da parte del Comune di Gravellona Lomellina, per lo svolgimento di identiche mansioni, durante il normale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi all'Ufficio di Anagrafe ed elettorale del Comune di Gravellona Lomellina ed a sopperire alla momentanea necessità di personale del Comune stesso.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Parona individua nella persona del Sig. Collivasone Francesco, Cat. professionale C, posizione economica C2, il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Gravellona Lomellina.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.
3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi all'Ufficio di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

ART. 3 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata in mesi 12 (dodici mesi) a decorrere dal giorno 01 aprile 2017.

ART. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di Gravellona Lomellina, nell'orario ordinario di lavoro che svolge presso l'Ente di appartenenza e per non più di dodici ore la settimana, predisponendo quattro ore settimanali obbligatorie e le altre, nel monte orario di max 12 ore, saranno rendicontate dai comuni alla fine di ogni mese.
2. Il Comune di Parona ed il Comune di Gravellona Lomellina organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Parona ed il Comune di Gravellona Lomellina concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Gravellona Lomellina dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative effettivamente prestate presso il Comune di Gravellona Lomellina e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
3. Il Comune di Parona provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le ore di lavoro anche straordinario svolte presso il Comune di Gravellona Lomellina ed al recupero della spesa a carico dello stesso Comune.
4. Il Comune di Parona, previa formale comunicazione del Comune di Gravellona Lomellina delle ore svolte dal dipendente, anticiperà mensilmente il compenso per le ore di lavoro straordinario svolte eventualmente dal dipendente.
5. Il Comune di Gravellona Lomellina si impegna a rimborsare il Comune di Parona entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

ART. 7- Rimborso spese di viaggio

1. Al dipendente sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Grvellona Lomellina, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.
2. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di Grvellona Lomellina, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente.
3. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza.

ART.8 - Cause di scioglimento

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, _____

Per il Comune di Parona
Il Sindaco (Dr. Marco Lorena)

Per il Comune di Grvellona Lomellina
Il Sindaco (Dr. Francesco Ratti)

Il Dipendente del Comune di Parona
(Sig. Collivasone Francesco)
